

COMUNE DI LUZZANA
PROVINCIA DI BERGAMO

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R. 25 gennaio 2002 n° 7/7868 - D.G.R. 01 agosto 2003 n° 7/13950

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

B

dottor
franco salvetti
ingegnere
via innocenzo XI, 8 - bergamo
tel. 035.40.32.47 - fax 035.40.32.57

data **Febbraio 2009**

agg.

agg. **Giugno 2009**

INDICE

1. Regolamento per l'esercizio della polizia idraulica sul reticolo idrografico minore.
2. Tipologie di opere autorizzabili e relativa modulistica.
3. Decreti tipo per autorizzazioni e concessioni:
 - 3.1 Decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici.
 - 3.2 Disciplinare tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici.
 - 3.3 Decreto tipo di concessione area demaniale.
 - 3.4 Disciplinare tipo di concessione di area demaniale.

Art. 4 – Attività non consentite all'interno dell'alveo

Negli alvei dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, **sono vietati** i seguenti interventi:

- a) Le coperture e tombinature (non classificabili come ponti o attraversamenti) dei corsi d'acqua di ogni dimensione e portata.
- b) Le difese spondali che comportino il restringimento della sezione dell'alveo.
- c) Le nuove inalveazioni e le rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità.
- d) L'estirpazione sull'intera sezione fluviale della vegetazione riparia arbustiva e arborea che non sia indispensabile per garantire la pubblica o privata incolumità ed il normale deflusso delle acque.
- e) L'asportazione di materiale inerte, ad eccezione degli interventi che si rendano necessari per la manutenzione e conservazione della sezione utile di deflusso e di quelli che abbiano lo scopo di eliminare eventuali cause di pregiudizio della funzionalità delle opere e delle infrastrutture.

Art. 5 – Attività consentite all'interno dell'alveo

All'interno dell'alveo sono consentite, con specifica autorizzazione e previo pagamento del canone di cui alla tabella allegata alla d.g.r. n. 7/13950 del 01.08.2003 le seguenti opere:

- a) Gli interventi che non influiscano sul regime del corso d'acqua.
- b) Le difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta e tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.
- c) I muri spondali, salvo quelli verticali e ad elevata pendenza, che possono essere consentiti solo all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili soluzioni alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- d) Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete) con luce superiore a 6 m., che dovranno essere realizzati secondo le direttive

- a) Interventi di nuova edificazione, pubblici e privati.
- b) Interventi che comportino in via definitiva una trasformazione morfologica del terreno.
- c) Depositi di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto ivi compresi i depositi di materiali derivanti dal trattamento di materiale di cave, nonché gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori.
- d) Interventi che vadano ad occupare o ridurre le aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua.
- e) Gli scavi e i movimenti di terra a distanza inferiore a 4 m. dal ciglio della scarpata morfologica stabile.
- f) La tombinatura, ai sensi del D.Lgs 152/99.
- g) Il taglio di alberi e l'estirpazione di ceppi.
- h) Le recinzioni.

Sono comunque vietati tutti gli interventi di cui all'art. 93 del R.D. 523/1904.

Art. 8 – Attività consentite all'interno delle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua potranno essere consentite le seguenti opere, previa autorizzazione comunale rilasciata, in seguito alla presentazione della documentazione tecnica necessaria.

- a) Gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici, nonché quelli volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio (a condizione che migliorino significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, non aumentino il rischio di inondazione a valle e non pregiudichino la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva). Tali opere dovranno essere realizzate preferibilmente con metodi di ingegneria naturalistica e dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

- a rivegetazione, mediante inerbimento, rimboschimento, ecc. con essenze opportune, con particolare riferimento alla provenienza ed alle condizioni ecostazionali, graduando l'intervento in relazione ai fenomeni di degrado localmente in atto.
- c) Nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere approntate misure di contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante l'utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi o in precarie condizioni di stabilità.
 - d) Nei territori boscati in abbandono o nelle zone arbustive e prative un tempo coltivate, devono essere favoriti sistematici interventi di recupero qualitativo dell'ambiente mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone.
 - e) Devono essere promosse le attività dirette a mantenere efficiente la rete scolante generale (fossi, fosse, cunette stradali) e la viabilità minore (poderale, interpoderale, forestale, sentieri, mulattiere e carrarecce), che a tal fine deve essere dotata di cunette taglia acqua e di altre opere simili.
 - f) Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale; tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Art. 11 – Indirizzi per la corretta gestione dei corsi d'acqua

Negli alvei dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico minore valgono i seguenti indirizzi generali:

- a) La manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua deve assicurare principalmente il mantenimento, il più diversificato possibile, della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, favorendo la biodiversità, la diversificazione strutturale e le specie di origine autoctona.

Art. 13 – Canone regionale di polizia idraulica (da applicarsi agli interventi relativi al Reticolo Idrico Principale)

Per il calcolo dei canoni regionali di polizia idraulica si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato C della DGR n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e ai suoi eventuali aggiornamenti. I canoni saranno aggiornati ogni anno con delibera di Giunta Comunale in base all'indice ISTAT di variazione del costo della vita.

Art. 14 – Ripristino di corsi d'acqua ove si sia accertata violazione di polizia idraulica

In caso di accertamento di opere abusive o difformi dall'autorizzazione, verrà emanata Ordinanza Sindacale di ripristino o di diffida a procedere, ai sensi di quanto disposto dalla L. 47/85. Le sanzioni e/o l'eventuale autorizzazione in sanatoria verranno comminate sempre secondo le modalità previste dalla Legge 47/85 e successive modificazioni.

Art. 15 – Manutenzione del reticolo idrico minore

Gli interventi di manutenzione del reticolo idrico minore, di competenza del Comune, potranno orientativamente essere i seguenti:

a) Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con sistemazione in loco dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte appartenenti alla Amministrazione Pubblica; per quanto riguarda i ponti e le opere private, la manutenzione è a carico dei concessionari;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombinati esistenti ed autorizzati; interventi di sistemazione idraulico-forestale per il ripristino di condizioni

2. TIPOLOGIE DI OPERE AUTORIZZABILI E RELATIVA MODULISTICA

TIPO A

- PONTI.
- PASSERELLE.
- OPERE IN SUBALVEO (es. impianti tecnologici).
- MURI (quando occupano area demaniale).

⇒ **NULLA OSTA IDRAULICO** *disciplinare concessione con relativo canone.*

TIPO B (opere all'interno delle fasce di rispetto fluviale, min 4 m)

- MURI (senza occupazione di area demaniale).
- ARGINI (senza occupazione di area demaniale).
- OPERE IDRAULICHE (briglie, traverse, ...).

⇒ **NULLA OSTA IDRAULICO**

TIPO C

OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI (con edifici,...).

TIPO D

SCARICHI IN ALVEO.

- Certificato di destinazione urbanistica (in carta semplice).
- Relazione idraulica che consideri una piena con tempo di ritorno $T=200$ anni e che verifichi la compatibilità del manufatto.
- Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e della L.R. 12/2005.
- Versamento (no Enti Pubblici) a norma dell'art. 2 Legge Regionale n. 2 del 22/01/99 ad effettuare, per le spese di accertamento ed istruttoria, della somma di € 51.64 sul c/c.....
- Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazioni ex Genio Civile, ecc.).

Firma

- Aerofotogrammetria in scala 1/2.000.
- Copia autentica estratto catastale mappa in scala 1/2.000.
- Rilievo quotato dello stato di fatto delle sezioni del corso d'acqua lungo il tratto interessato, comprensivo di entrambe le sponde, con l'esatta posizione del manufatto rispetto all'alveo catastale.
- Tavola di sovrapposizione, con riferimento a punti fiduciali catastali, tra il rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto e la mappa catastale dell'area di interesse.
- Disegni del manufatto: piante, sezioni e prospetto.
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei coni visuali.
- Certificato di destinazione urbanistica (in carta semplice).
- Relazione idraulica che consideri una piena con tempo di ritorno $T=100$ anni e che verifichi la compatibilità del manufatto.
- Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e della L.R. 12/2005.
- Versamento (no Enti Pubblici) a norma dell'art. 2 Legge Regionale n. 2 del 22/01/99 ad effettuare, per le spese di accertamento ed istruttoria, della somma di € 51,64 sul c/c.....

Firma

- Copia autentica estratto catastale mappa in scala 1/2.000.
- Rilievo quotato dello stato di fatto dell'area richiesta in concessione e calcolo della sua estensione; rilievo di sezioni trasversali al corso d'acqua lungo il tratto interessato, comprensivo di entrambe le sponde e di una sufficiente ampiezza laterale, utile per la ricostruzione della morfologia.
- Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei coni visuali.
- Ogni altro elemento grafico o relazione che si ritiene abbia attinenza con la richiesta.
- Relazione idraulica che consideri una piena con tempo di ritorno $T=100$ anni, con verifica della sezione critica.
- Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e della L.R. 12/2005.
- Versamento (no Enti Pubblici) a norma dell'art. 2 Legge Regionale n. 2 del 22/01/99 ad effettuare, per le spese di accertamento ed istruttoria, della somma di € 51.64 sul c/c.....
- Tavole di sovrapposizione tra il rilievo attuale dell'area e la mappa catastale ancorata ai punti fiduciali.

Firma

- Valutazione della portata di scarico con un tempo di ritorno $T=100$ anni con l'indicazione della portata scaricata espressa in mc/s e calcolo della portata del corso d'acqua ($T=100$ anni), riferita alla sezione di scarico.
- Versamento (no Enti Pubblici) a norma dell'art. 2 Legge Regionale n. 2 del 22/01/99 ad effettuare, per le spese di accertamento ed istruttoria, della somma di € 51.64 sul c/c.....

Firma

Vista l'istanza **del/della**, con sede in, Cod. Fisc., intesa ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per del corso d'acqua, nel Comune di (...), (opere adiacenti **al/ai mappale/i n.** del foglio n. ...);

Visto che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo **minore** e, pertanto, ai sensi del punto 11/12 della d.g.r. n. 7868/02 e successive modificazioni, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza **del Comune;**

Preso atto della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data

Ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la suddetto/a** alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Visto l'allegato disciplinare rep. n., sottoscritto in data, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Tenuto presente che, ai sensi del punto 14/15/16 della d.g.r. n.7868/02 e successive modificazioni, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato **dal Comune di**

In alternativa 1 o 2:

1. Dato atto altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. n.7868/02 e successive modificazioni, ad effettuare, a favore del Comune di, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

3.2 DISCIPLINARE TIPO DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI

L'anno addì del mese di, in, tra Cod. Fisc., di seguito denominato **Comune** e il/la con sede in Cod. Fisc., si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione, ai soli fini idraulici **richiesta dal/dalla con istanza in atti n. del e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.**

Art. 1 – Oggetto dell'autorizzazione

Oggetto dell'autorizzazione è **del corso d'acqua, nel Comune di (...)**, (opere adiacenti **al/ai mappale/i n. del foglio n.**).

Art. 2 – Obblighi generali.

Le opere per le quali è rilasciata l'autorizzazione di cui trattasi non possono essere diverse da quelle sopra descritte ed eventuali variazioni delle stesse devono essere autorizzate **dal Comune.**

La realizzazione di opere strutturali è subordinata al possesso, da parte **del/della**, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il/La deve mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Comune ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

(solo nel caso di specifiche prescrizioni)

In particolare **il/la** deve:

Il/La è tenuto a corrispondere al **Comune** il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

(se dovuta la cauzione)

ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori a € 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, **il/la** deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta **del Comune**, alla demolizione delle opere realizzate.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico **del/della** tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo **decreto/.....** di autorizzazione.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, **il Comune** può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò **il/la** possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

3.3 DECRETO TIPO DI CONCESSIONE AREA DEMANIALE

IL DIRIGENTE.....

Visti:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Considerato che l’art. 86 del citato d.lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l’altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 e successive modificazioni “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”;

Vista l’istanza **del/della**, con sede in, Cod. Fisc., intesa ad ottenere la concessione dell’area demaniale in fregio al corso d’acqua, individuata **dal/dai mappale/i n.** del foglio n., nel

In alternativa 1 o 2:

1. Dato atto altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. n.7868/02 e successive modificazioni, ad effettuare, a favore del Comune di, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;
2. Dato atto che l'istante non è tenuto, ai sensi della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata d.g.r. n. 7868/02 e successive modificazioni;

In alternativa 3, 4 o 5:

3. Ritenuto che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
4. Ritenuto che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
5. Acquisita la certificazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti di terzi:

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la**, Cod. Fisc., con sede in, a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:
2. di concedere **al/alla succitato/a** l'area demaniale in fregio al corso d'acqua, individuata **dal/dai mappali n.** del foglio n., nel Comune di (...), per anni (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
3. di approvare l'allegato disciplinare rep. n., parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro

3.4 DISCIPLINARE TIPO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE

L'anno addì del mese di, in, tra Cod. Fisc., di seguito denominato Concedente e il/la con sede in Cod. Fisc., di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e di disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti n. del e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua, individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. ... , nel Comune di (...), per la realizzazione delle seguenti opere: / per il seguente uso:

Art. 2 – Obblighi generali

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

(solo nel caso di specifiche prescrizioni)

In particolare il Concessionario deve:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori a € 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo decreto/..... di concessione.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.